



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 agosto 2011, n. 163

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Abbancamento con R.S.U. dei volumi residui dei lotti I, II, III della zona a sud, lato autostrada della discarica consortile del bacino FG/4 - Proponente: Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l.

L'anno 2011 addì 3 del mese di agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,  
IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4 del R.R. N. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento:

### **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 15735 del 14.12.2010 la Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l. con sede legale alla strada vicinale S. Samuele - c.da Forcone di Cafiero - Cerignola (Fg) - richiedeva la procedura coordinata per la modifica e l'adeguamento A.I.A. rilasciata con i provvedimenti n. 474 del 04.08.2008, n. 449 del 05.08.2009 e n. 211 del 03.06.2010 e la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del progetto concernente l'abbancamento con R.S.U. dei volumi residui dei lotti I, II, II della zona a sud, lato autostrada, della discarica consortile del bacino FG/4.

Con la predetta istanza il proponente provvedeva a depositare i seguenti elaborati:

- Allegato A - Relazione generale,
- Allegato B. 1 - Elenco prezzi;
- Allegato B.2 - Computo metrico estimativo;
- Allegato C - Regolamento per la fornitura e posa in opera della guaina in HPDE;
- Allegato D - Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
- Allegato - Lista delle lavorazioni;
- Allegato 1 - Corografia;
- Allegato 2 - Planimetria quotata stato dei luoghi;
- Allegato 3 - Piano quotato estradosso argilla;
- Allegato 4 - Planimetria dei rivestimenti: feltro tessuto non tessuto sottoguaina e guaina in HPDE;
- Allegato 5 - Planimetria dei rivestimenti: feltro tessuto sopra l'argilla esistente;

- Allegato 6 - Planimetria drenaggio percolato;
- Allegato 7 - Planimetria sistemazione finale;
- Allegato 8 - Planimetria gestione acque meteoriche;
- Allegato 9.1 - Sezione A-A;
- Allegato 9.2 - Sezione B-B;
- Allegato 10 - Pozzo di captazione percolato.

b) Procedura coordinata per l'Autorizzazione Integrata Ambientale e la verifica di assoggettabilità a V.I.A., costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Relazione tecnica integrata per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e procedura A.I.A.;
- Allegato 2 - Verifica di stabilità dei versanti;
- Allegato 3 - Elaborati cartografici e tavole tematiche;

#### RILEVATO CHE:

- in riscontro a tale richiesta il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 1036 del 03.02.2011, comunicava quanto segue alla società proponente:

“...In base a quanto previsto nella parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.L, la procedura coordinata di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ed AIA, così come richiesto da codesta Società, è esclusa dalle tipologie di applicazione.

Infatti l'art. 10, comma 1, parte seconda del predetto D. Lgs. 152/06 e s.m.i., così recita:

“Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA...”

Pertanto, poiché per l'intervento in oggetto è prevista la procedura di verifica a V.I.A, l'A.I.A può essere richiesta solo dopo che, ad esito della citata verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare il progetto a V.I.A.

Ciò stante, l'istanza presentata da codesta Società è accoglibile solo per la parte concernente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., restando quindi inteso che la società proponente deve provvedere a depositare gli elaborati progettuali concernenti l'intervento proposto presso gli enti interessati nonché a dare sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e presso l'albo pretorio del Comune di Cerignola, ai sensi dell'art 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'Amministrazione Provinciale di Foggia e l'Amministrazione Comunale di Cerignola, in indirizzo indicati, sono invitati ad esprimere il parere di competenza, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, L.R. n. 11/01 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

L'Amministrazione Comunale di Cerignola deve far inoltre pervenire la comunicazione di avvenuta affissione per 45 gg. all'albo pretorio subito dopo la scadenza, unitamente alla comunicazione se siano pervenute o meno osservazioni in merito all'opera da realizzare, così come indicato dal predetto art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i....”;

#### VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 4173 del 18.04.2011 il Comune di Cerignola - Settore Edilizia e Ambiente - trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico preso l'albo pretorio nei tempi (dall'01.02 al 31.03.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra.

Con la stessa nota il Dirigente del sopra citato Settore comunicava: “...vista la Relazione tecnica integrata... - Allegato 1 - e gli altri elaborati...e le relative conclusioni riportate al punto 6. della

Relazione, considerato che l'area interessata dall'intervento, a bassa densità di popolazione, ha destinazione agricola compatibile con le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e che le infrastrutture esistenti (assi viari ed elettrodotti) garantiscono una ottimale accessibilità e fruibilità dal punto di vista industriale ESPRIME parere favorevole di compatibilità ambientale in relazione all' "Abbanco con R.S.U. dei volumi residui dei Lotti 1, 2, 3..." non avendo rilevato, per il merito e la competenza di quest'ufficio, elementi ostativi alla realizzazione dell'opera i cui effetti sull'economia locale e, più in generale, sul tessuto produttivo in cui si inserisce, sono valutabili positivamente per le medesime considerazioni sviluppate nella Relazione Tecnica...";

- con nota acquisita al prot. n. 4724 del 27.04.2011 la società proponente comunicava di aver provveduto alla pubblicazione richiesta con la sopra esplicitata nota prot. n. 1036/2011, specificando di aver dato avviso sul BURP n. 191 del 23.12.2011;
- con nota prot. n. 5142 del 05.05.2011 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza della Provincia di Foggia;
- Con nota acquisita al prot. n. 5261 del 10.05.2011 l'Ufficio Ambiente della predetta amministrazione provinciale esprimeva parer favorevole all'intervento proposto;

„ Nella seduta del 17.06.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., riteneva di dover richiedere al proponente la documentazione fotografica ed il rilievo planoaltimetrico riferito al caposaldo di cui alla determina di autorizzazione A.I.A.

Ciò stante il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6618 del 20.06.2011, formalizzava la predetta richiesta nei termini sopra evidenziati;

- Con nota acquisita al prot. n. 7275 del 15.07.2011 la SIA FG/4 trasmetteva la documentazione sollecitata;

„ Nella seduta del 27.06.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la documentazione progettuale depositata, riteneva di dover richiedere precisazioni in merito ad alcune incongruenze rilevate tra la cartografia prodotta (All. n.3 della documentazione depositata) e la relazione (All. n. 1 della documentazione depositata), in particolare relativamente all'interferenza dell'impianto con gli ambiti (ATD e ATE) del PUTT/P, e rappresentava la necessità di convocare la Società istante al fine di ottenere chiarimenti relativamente all'intervento proposto.

Con nota prot. n. 6783 del 28.06.2011 il Servizio Ecologia richiedeva quanto sopra esplicitato al proponente, convocando nel contempo un suo rappresentante e/o il progettista dell'impianto de quo.

- Di seguito si riportano alcuni brani del verbale del predetto incontro avvenuto in data 08.07.201 ed al quale ha partecipato anche il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Cerignola:  
“...Il prof. Romanazzi, consulente della ditta SIA, descrive brevemente l'intervento in discussione... indispensabile per garantire al bacino FG/4 la necessaria continuità di smaltimento dei RSU, nelle more della realizzazione del già autorizzato V lotto.

L'intervento proposto svilupperà un volume di rifiuti di circa 55.000 mc. ed è suddiviso in due fasi:

- la prima fase di abbanco sarà utilizzata nell'immediato perché stante la morfologia dei profili esistenti presenta delle caratteristiche tali da garantire la realizzazione dei lavori previsti dal progetto finalizzati a garantire l'immediato conferimento dei RSU;
- La seconda fase di abbanco invece si concretizzerà dopo la realizzazione della rete fognaria di captazione delle acque di pioggia che consentirà la rimozione dell'attuale vasca di accumulo.

Il predetto consulente, a seguito delle eccezioni sollevate dall'ing. Antonicelli (Presidente del Comitato Reg.le di V.I.A.) relative ai dati riportati nell'elaborato "Planimetria generale" apporta in detta sede le seguenti correzioni:

- n. 1 nell'elaborato "Planimetria generale" annulla n. 1 pozzo di captazione del percolato, riducendo a 2

il numero di detti pozzi;

• n.2 nell'elaborato "Planimetria generale" delinea esattamente l'area intervento indicandola quale Zona 1 abbancamento prima fase.

L'ing. Pace (Rappresentante in seno al Comitato Reg.le di V.I.A. dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio) chiede chiarimenti in merito ad alcune incongruenze rilevate tra la cartografia prodotta dalla società proponente, dalla quale si rileva che l'intervento interferisce con ATE di tipo D e con ATD (zone a gestione sociale, vincolo faunistico), e la relazione tecnica che riferisce di non ricadere in alcuna perimetrazione del PUTT/p (v. pag. 19).

Il prof. Romanazzi riferisce che lo stesso intervento ricade in ATE di tipo D e pertanto necessità di autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Cerignola, presso il quale la società proponente si è attivata.

Interviene il rappresentante del Comune di Cerignola che dichiara la mancanza di aspetti ostativi al rilascio di tale autorizzazione che, stante il carattere d'urgenza rivestito dall'intervento de quo, sarà rilasciata in tempi brevissimi.

L'ing. Antonicelli chiede chiarimenti relativamente all'attuale sistemazione dell'area di interesse (è presente una idonea guaina autorizzata ex D.Lgs. 36/2003) e in particolare circa le motivazioni della sua mancata utilizzazione.

Il prof. Romanazzi dichiara che essa è risultata impraticabile a causa dell'accumulo, nel tempo, di acque piovane che, a causa delle pendenze e dell'assenza di idonei collettamenti, si raccoglie proprio su tali superfici.

La messa in opera del "capping" nella suddetta fascia pianeggiante ha consentito, specialmente nella zona ad est, dove si richiede il 2° intervento di abbancamento, un'area di stoccaggio provvisorio delle acque meteoriche che provenivano dalla scarpata del 1°-2°-3° lotto ormai rivestito dal "capping", e che lentamente sono state eliminate con autospurgo.

L'ing. Antonicelli chiede chiarimenti in ordine al pacchetto di copertura finale.

Anche relativamente a detto aspetto il prof. Romanazzi si impegna a fornire una tavola riportante una sezione del pacchetto finale nonché un elaborato di dettaglio in cui venga indicato come il capping della discarica venga confinato dalla collinetta di contenimento perimetrale rispettando le distanze della viabilità di servizio esistente.

Relativamente a quanto dichiarato nell'elaborato "Verifica di stabilità dei versanti" il predetto consulente procede ad integrare in detta sede quanto dichiarato a pag 5 fornendo ulteriori chiarimenti in riferimento agli accorgimenti atti a garantire la stabilità del capping...";

„ Nella seduta dell'08.07.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. n. 10/2011, valutata tutta la documentazione agli atti, preso atto dei pareri pervenuti dal Comune di Cerignola e dalla Provincia di Foggia, verificato che non sono pervenute osservazioni all'intervento proposto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla società SIA FG/4 nell'incontro dell'08.07.2011, così si esprimeva:

La relazione presentata e datata dicembre 2010 è stata redatta al fine di individuare e valutare gli impatti ambientali potenziali legati alla realizzazione dell'intervento in oggetto che consistono, sostanzialmente, nella realizzazione di un abbancamento di Rifiuti Solidi Urbani tra i lotti 1°, 2° e 3°.

Il progetto individua il volume possibile da utilizzare considerando le sezioni trasversali tra l'ultimo soprizzo a suo tempo regolarmente autorizzato del 1°, 2° e 3° lotto, con il punto inizio scarpata della cunetta di zavorramento, per una lunghezza pari allo sviluppo della cunetta perimetrale in corrispondenza del lato Sud della discarica consortile.

Il volume lordo è pari a circa mc60.400 e quindi un volume di rifiuti pari a circa mc 54.300.

Detto volume viene confinato utilizzando un argine di opportune dimensioni realizzato con argilla su cui

viene steso il pacchetto feltro tessuto non tessuto, geomembrana in HDPE sp. 2 mm e, nuovamente, feltro tessuto non tessuto. La geomembrana in HDPE sarà saldata, in corrispondenza del piede interno dell'argine, con la geomembrana di pertinenza del 1°, 2° e 3° lotto, a suo tempo stesa.

I rifiuti saranno abbancati sul piano di argilla del capping provvisorio già realizzato procedendo col conferimento in un primo momento nel bacino "Primo Intervento" sul lato Sud-Ovest e successivamente nel bacino "Secondo Intervento" sul lato Sud-Est.

Nella parte inferiore dei bacini verrà steso un feltro tessuto non tessuto di grammatura 500gr/m<sup>2</sup> e successivamente verrà posato un dreno di spessore circa m 1, in cui alloggerà la condotta in HDPE DN 200 finestrata per il drenaggio del percolato.

Il percolato del bacino "Primo Intervento" sarà convogliato nel pozzo di captazione percolato esistente, mentre il percolato del bacino "Secondo Intervento" sarà convogliato nel nuovo pozzo di captazione ubicato in prossimità della collinetta lato sud, munito di due pompe sommerse antideflagranti che provvederanno, per mezzo di una tubazione in pressione interrata al suo trasferimento nel pozzo di captazione esistente. Il nuovo pozzo di captazione percolato sarà provvisto di un sistema che permetterà anche il trasferimento del percolato, per mezzo di opportuno giunto, presso impianti terzi autorizzati.

Dall'analisi di stabilità dei versanti, emerge che per scongiurare i fenomeni di instabilità, in corrispondenza delle scarpate lo strato drenante posto tra l'argilla e il terreno vegetale dovrà essere protetto alla base ed al tetto da un geocomposito drenante costituito da due filtri esterni in tessuto termosaldato a filo continuo in polipropilene con interposta una struttura tridimensionale ad elevato indice di vuoto realizzata in monofilamenti di propilene.

Tale intervento, indispensabile per garantire al bacino FG/4. nelle more della realizzazione del 5° lotto, la necessaria continuità di smaltimento dei RSU, si configura come una modifica sostanziale dell'impianto complesso di trattamento di rifiuti non pericolosi a servizio del bacino FG/4" e come tale ricade nell'ambito di applicazione degli interventi ricadenti nell'allegato B, punto B2.ay ("modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco A.2") della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. che prevede l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 16.

La società ritiene indispensabile tale intervento per reperire volumetrie utili in attesa della realizzazione del V° lotto, il cui tempo è stimato in 18 mesi.

Va precisato che con l'Ordinanza della Provincia di Foggia del 15/02/2011 si ordinava alla SIA Fg4 di provvedere senza deroga alcuna della normativa nazionale, all'abbancamento provvisorio dei rifiuti nelle aree dei lotti 1,2,3, per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure autorizzative di competenza regionale di A.I.A. e V.I.A. e all'esecuzione delle opere in progetto previste dalla stessa procedura. L'ordinanza ha validità 120 giorni, ed è stata prorogata il 17 giugno 2011 per altri 30 giorni e comunque fino al completamento delle procedure in essere presso la Regione Puglia di integrazione dell'AIA già rilasciata alla SIA FG4.

Nel verbale del 17 novembre 2010 relativo ad una riunione presso l'Ufficio Rifiuti della Regione Puglia, unito agli atti progettuali, la società dichiara che se si considerano i flussi attuali di rifiuti indifferenziati al 10% di raccolta differenziata, occorrono disponibilità volumetriche di 150.000 t/anno che corrispondono circa 167.000 mc/anno.

Le volumetrie disponibili dalla proposta progettuale sono 54.300 mc netti.

A questo va aggiunto il fatto che il tempo stimato per la realizzazione del 5 lotto è di 18 mesi, e che se l'ATO aumentasse la % di RD, se l'impianto di compostaggio della SIA producesse compost non fuori specifica (che attualmente va ad occupare volumetrie di discarica), se la FSC fosse destinata all'impianto di produzione CDR di Manfredonia e non alla discarica, non avremmo oggi, l'esigenza di autorizzare tale intervento.

Visto:

- i pareri positivi della Provincia di Foggia e del Comune di Cerignola;
- le integrazioni richieste dal Comitato Reg.le di V.I.A. e presentate dalla società ai sensi della L.R. 11/2001 nell'ambito della procedura di assoggettabilità a V.I.A.,

il Comitato ritiene che le motivazioni espresse dall'istante sono sufficientemente supportate da elementi oggettivi e riscontrabili e pertanto gli impatti che l'opera in progetto può determinare sono valutati positivamente.

Per quanto sopra esplicitato, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di non assoggettare l'opera proposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le amministrazioni comunali e l'ATO attuino concretamente azioni di sviluppo delle raccolte differenziate in linea con la normativa nazionale e con le prescrizioni di piano regionale al fine di garantire una maggiore durata utile delle volumetrie di discarica autorizzate;
- Venga presentata una relazione sulla presenza dell'accumulo di acqua nell'area della seconda fase del progetto dalla quale si evinca che l'area della prima fase non è interessata in alcun modo da tale problematica;
- Venga presentata una tavola relativa alla sezione con pacchetto di copertura finale;
- Venga acquisita l'autorizzazione paesaggistica;
- Venga presentato un elaborato di dettaglio in cui venga chiaramente indicato come il capping venga confinato dalla collinetta di contenimento perimetrale rispettando le distanze della viabilità di servizio esistente.

Si subordina l'autorizzazione della seconda fase di progetto:

- alla presentazione di una caratterizzazione dell'area all'intorno della zona di accumulo delle acque secondo le disposizioni dell'autorità competente in tema di bonifica;
- alla relazione dello stato di fatto che indichi puntualmente tempi e modalità ed efficacia dell'impianto destinato alle acque di dilavamento secondo le prescrizioni fornite dagli atti di autorizzazione concessi.

• Con nota acquisita al prot. n. 7151 del 13.07.2011 la società proponente trasmetteva la seguente documentazione:

3 Autorizzazione paesaggistica rilasciata al Comune di Cerignola ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. allegate al P.U.T.T./P Regione e dell'art. 146 del "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", limitatamente alle opere di abbancamento con R.S.U. dei volumi residui dei lotti I, II, III della zona a sud, lato autostrada della discarica consortile del bacino FG/4;

3 Elaborati grafici e relazione integrativa contenenti i chiarimenti e le precisazioni richiesti nel corso dell'audizione dell'08.07.2011;

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del

Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;  
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale n. 10/2011

DETERMINA

- di ritenere, il progetto concernente l'abbancamento con R.S.U. dei volumi residui dei lotti I, II, II della zona a sud, lato autostrada, della discarica consortile del bacino FG/4.2011, proposto dalla Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 S.r.l. con sede legale alla strada vicinale S. Samuele - c.da Forcone di Cafiero - Cerignola (Fg) -, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 08.07.2011, escluso dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai

fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente  
P.O. VIA del Servizio Ecologia  
Sig.ra C. Mafrica Ing. A. Antonicelli

---